

Il bilancio consolidato negli enti locali

Materiale a cura di
Cristian Carini
cristian.carini@unibs.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

unibs.it



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Struttura intervento

- Le fonti di riferimento: normativa e principi contabili
- Il ruolo del bilancio consolidato
- L'iter di redazione e approvazione del bilancio consolidato
- Il gruppo pubblico e l'area di consolidamento
- I metodi di consolidamento
- La valutazione delle partecipazioni non consolidate

Focus: Comuni

Le fonti di riferimento

Riferimento normativo	Oggetto
D.Lgs 267/2000 (ante riforma)	Previsione volontaria del bilancio consolidato Art. 152 – Regolamento di contabilità Art. 172 – Altri allegati al bilancio di previsione Art. 230 – Conti del patrimonio e conti patrimoniali speciali
Legge 42/2009	Previsione obbligatoria del bilancio consolidato
Legge 196/2009	Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili, compreso il bilancio consolidato
D.Lgs 118/2011	Attuativo della Legge 42/2009
DPCM 28/12/2011	Sperimentazione del bilancio consolidato
D.L. 174/2012 (Modifica D.Lgs 267/2000)	Introduzione di nuove forme di controllo sulle società partecipate non quotate avvalendosi anche del bilancio consolidato
D.Lgs 126/2014	Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011

- Principio contabile applicato n. 4/4 – Bilancio consolidato (**v. 2013-2018**)
- Principio contabile applicato n. 4/3 – Contabilità economico-patrimoniale
- Principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità – OIC 17
- Commissione Arconet e Sito Ragioneria Generale Stato

Le fonti di riferimento

L. 42/2009

Stabilisce che vengano definiti e individuati i principi fondamentali **per la redazione dei bilanci consolidati**

*«al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, **in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica**»*

L. 196/2009

Sul coordinamento, gli obiettivi e l'armonizzazione dei sistemi contabili è rivolta all'armonizzazione e al consolidamento dei conti di tutte le amministrazioni pubbliche.

Le due Leggi hanno seguito un percorso parallelo e coordinato

Le fonti di riferimento

**D.Lgs
118/2011**


Regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

«Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati».

**Principi
Contabili
Applicati**

Regole tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle regole contabili, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

Tra questi vi è il principio contabile applicato 4/4



Le fonti di riferimento

D.Lgs 267/2000 Post riforma

Redazione

Obbligo di redazione del bilancio consolidato (Art. 233-bis)

«Entro il 30.09 l'ente approva il bilancio consolidato» (Art. 151 c. 8)

Controlli interni

«verificare ... la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente» (Art. 147 lett. d)

« I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato» (Art. 147 quater c. 4)

Pubblicità

«Gli indirizzi internet a cui reperire il bilancio consolidato sono allegati al bilancio di previsione...Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco» (Art. 172)

«Gli indirizzi internet a cui reperire il bilancio consolidato sono allegati al rendiconto della gestione ...Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco» (Art. 227),


«Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale ... del rendiconto consolidato» (Art. 227)

Il revisore

«La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato» (art. 239 lett. d)

«Relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato» (Art. 239 lett. d-bis)

Il ruolo del bilancio consolidato



Il ruolo del bilancio consolidato

Governo della finanza pubblica

Lo scopo della riforma è armonizzare i sistemi contabili della pubblica amministrazione con l'intento di:

«... **concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica** ... il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1 L. 196/2009)

«... **in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica**» (art. 2 c. 1 L. 42/2009)

Ruolo cardine alla Corte dei Conti, la cui verifica sui vincoli di finanza locale è estesa anche ai controlli che l'ente locale pone sulle **società** controllate affidatarie della gestione dei servizi pubblici per la collettività locale e dei servizi strumentali (Art. 148-bis D.L. 174/2012)

Priorità del Legislatore: **disciplina della finanza pubblica**

L'armonizzazione dei bilanci, l'introduzione estensiva della contabilità economico-patrimoniale, l'impiego del bilancio consolidato nonché gli ulteriori strumenti di *reporting* previsti dal D.Lgs. 118/2011, vengono intesi anzitutto quali elementi orientati al governo della finanza pubblica

Il ruolo del bilancio consolidato

Funzione informativa

Rappresentare «in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate».

Orientamento interno alla P.A.

La funzione informativa del bilancio consolidato è quindi prettamente interna e deve consentire di:

- § sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio separato dell'ente pubblico locale che persegue le proprie funzioni attraverso enti strumentali e società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- § attribuire all'amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare il gruppo;
- § ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie e del risultato economico del gruppo.

Nella normativa di riferimento non vi è alcun richiamo alla redazione del bilancio consolidato per scopi esterni, così come non vengono richiamati né l'obiettivo decision making né la prospettiva dell'accountability. Infine, non vengono esplicitati gli users del documento e gli user needs.

Il ruolo del bilancio consolidato

Strumento di gestione

Nella prospettiva del Legislatore italiano il bilancio consolidato è uno degli strumenti per quantificare, gestire e controllare la finanza pubblica, quest'ultima intesa in un'accezione ampia nella quale **confluiscono globalmente tanto le risorse dell'ente locale quanto quelle delle entità ad esso riferibili.**

Materiale a cura di Cristian Carini

Art 147-*quater* D.L. 174/2012, l'ente locale:

- definisce un sistema di controlli sulle **società** non quotate partecipate;
- stabilisce preventivamente gli **obiettivi gestionali** a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- effettua il **monitoraggio periodico sull'andamento** delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dello stesso ente;
- **si avvale del bilancio consolidato per rilevare i risultati complessivi della gestione del gruppo.**

Analisi del capitalismo municipale

Le partecipazioni detenute dai Comuni Italiani

AMMINISTRAZIONI LOCALI	TOTALE Amministrazioni nel perimetro	Amministrazioni adempienti	<i>di cui hanno dichiarato partecipazioni</i>	Partecipazioni	Numero medio di partecipazioni detenute per Amministrazione
	(numero)	(numero)	(numero)	(numero)	(numero)
<i>Comuni</i>	8.047	7.498	6.899	46.105	6,7

Elaborazione da: MEF, Novembre 2017 (dati disponibili anno 2015)

Quota di partecipazione

AMMINISTRAZIONI LOCALI	Partecipazioni dirette ed indirette per quota detenuta direttamente e indirettamente							TOTALE
	Q < 5%	≤ 5% Q < 10%	≤ 10% Q < 25%	≤ 25% Q < 50%	≤ 50% Q < 75%	≤ 75% Q < 100%	Q = 100%	
<i>Comuni</i>	37.427	2.850	2.391	1.217	776	328	1.116	46.105

Elaborazione da: MEF, Novembre 2017 (dati disponibili anno 2015)

Analisi del capitalismo municipale

Forma giuridica

FORMA GIURIDICA	Partecipazioni	
	(numero)	(%)
<i>Società per azioni</i>	17.426	37,8%
<i>Società a responsabilità limitata</i>	11.668	25,3%
<i>Società cooperativa</i>	1.493	3,2%
<i>Consorzio</i>	5.626	12,2%
<i>Azienda servizi alla persona</i>	93	0,2%
<i>Ente pubblico economico</i>	507	1,1%
<i>Istituzioni</i>	91	0,2%
<i>Associazioni e Fondazioni</i>	1.022	2,2%
<i>Società consortile</i>	5.022	10,9%
<i>Azienda speciale e di Ente Locale</i>	740	1,6%
<i>Ente di diritto pubblico</i>	742	1,6%
<i>Altre forme giuridiche</i>	1.675	3,6%
TOTALE FORME GIURIDICHE	46.105	100,0%

Settore di attività

SETTORE DI ATTIVITA'	Partecipazioni	
	(numero)	(%)
Settore primario	448	1%
Settore secondario	20.086	44%
<i>Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>	13.594	29,5%
<i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>	4.223	9,2%
<i>Costruzioni</i>	1.894	4,1%
<i>Altre attività del settore secondario (attività manifatturiere ed estrattive)</i>	375	0,8%
Settore terziario	24.177	52%
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	6.558	14,2%
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	3.477	7,5%
<i>Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	2.743	5,9%
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</i>	1.065	2,3%
<i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>	964	2,1%
<i>Sanità e assistenza sociale</i>	1.716	3,7%
<i>Attività immobiliari</i>	1.109	2,4%
<i>Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria</i>	1.829	4,0%
<i>Istruzione</i>	550	1,2%
<i>Servizi di informazione e comunicazione</i>	1.975	4,3%
<i>Attività finanziarie e assicurative</i>	1.113	2,4%
<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>	181	0,4%
<i>Altre attività del terziario</i>	897	1,9%
Non specificato	1.394	3%
TOTALE SETTORI DI ATTIVITA'	46.105	100,0%

L'iter di redazione e approvazione

- Individuazione area di gruppo e di consolidamento
- Invio delle istruzioni circa il consolidamento
- Preconsolidamento
- Aggregazione dei bilanci
- Operazioni di consolidamento con calcolo eventuale differenza di consolidamento
- Operazioni intragruppo
- Valutazione delle entità non ricomprese nell'area di consolidamento
- Redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione
- Approvazione da parte della Giunta
- Approvazione da parte del Consiglio Comunale

L'iter di redazione e approvazione Tempistiche

Il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del **31 dicembre** di ciascun esercizio.

Deve essere approvato entro il **30 settembre** dell'anno successivo.

Enti territoriali < 5.000 abitanti ---> Esercizio 2017, approvato il 30/09/2018

Mancanza di soggetti da consolidare

I comuni che non rilevano enti rientranti nel perimetro di consolidamento, dovranno darne notizia:


- nella delibera di approvazione del rendiconto
- mediante un avviso pubblicato su «Amministrazione trasparente», sezione «bilanci».

Gruppo e area di consolidamento

Assumono rilevanza due tipologie di area:
gruppo e consolidamento



Gruppo e area di consolidamento



Gruppo e area di consolidamento

Entrambi gli elenchi sono da

- approvare da parte della Giunta
- aggiornare alla fine di ciascun esercizio
- esporre nella nota integrativa


L'elenco n. 2 è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato «direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato»:

- modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato (10 gg dall'approvazione//20 luglio//perconsuntivo);
- Gestione pre-consolidamento: uniformità criteri di valutazione;
- Operazioni infragruppo.

Gruppo e area di consolidamento

Gruppo amministrazione pubblica

Riferimento specifico a due concetti rilevanti: **partecipazione e controllo**




- Qualificazione difforme in funzione del soggetto
- Definizione di alcuni requisiti di partecipazione diretta e indiretta

- Differenti fattispecie di controllo: di diritto, di fatto, contrattuale
- Il concetto di controllo può essere disgiunto da quello di partecipazione

Gruppo e area di consolidamento

Potere di controllo e di indirizzo della amministrazione pubblica sulle singole entità appartenenti al gruppo

In quali situazioni esiste tale potere nella p.a.?



Non rilevano la forma giuridica e la natura dell'attività svolta

Gruppo e area di consolidamento

Ente capogruppo

Amministrazione pubblica di riferimento per la definizione del gruppo ed entità che predispone il bilancio consolidato

Organismi strumentali

Articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica

Già compresi nel rendiconto dell'ente territoriale

Gruppo e area di consolidamento

**Enti
strumentali**

Soggetti pubblici o privati dotati di personalità
giuridica e autonomia contabile
(i.e. consorzi, fondazioni, aziende speciali, enti autonomi, ecc.)

Enti strumentali
controllati

Enti strumentali
partecipati

Gruppo e area di consolidamento

Enti strumentali controllati

- a) possesso, diretto o indiretto, della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di **nominare** o **rimuovere** la maggioranza dei componenti degli organi **decisionali**, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli **organi decisionali**, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di **ripiantare i disavanzi** nei casi consentiti dalla legge, **per percentuali superiori alla quota di partecipazione**;
- e) esercita un'**influenza dominante**.

Esclusi ESC in procedura concorsuale

Compresi ESC in liquidazione

Gruppo e area di consolidamento

D.M. 11 AGOSTO 2017

**Influenza
dominante?**

- § **clausole contrattuali, contratti di servizio pubblico e di concessione**
- § incidere significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività **prevalentemente** nei confronti dell'ente controllante.

Prevalenza misurata quantitativamente

**Ricavi e proventi
riconducibili
all'ente
territoriale
(anno n-1)**

> 80%

**Ricavi e
proventi
complessivi
(anno n-1)**

Gruppo e area di consolidamento

Ente strumentale partecipato

Enti pubblici e privati e aziende nei cui confronti la capogruppo ha una **partecipazione** in assenza delle condizioni identificate per gli ESC

Società partecipate

1. società
2. a totale partecipazione pubblica
3. affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
4. indipendentemente dalla quota di partecipazione

Estensione a decorrere dall'esercizio 2018 anche alle società nelle quali, direttamente o indirettamente, si dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Gruppo e area di consolidamento

Società controllate

- a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria** o dispone di **voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria**;
- b) diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'**influenza dominante**.

Influenza
dominante?


Come per ESC

Compresi gruppi intermedi
Comprese SC in liquidazione
Escluse SC in procedura concorsuale

Gruppo e area di consolidamento

Società controllate quotate

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli **esercizi 2015 – 2017**, non sono considerate le **società quotate** e quelle **da esse controllate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.




Gruppo e area di consolidamento

... in sintesi

	Enti strumentali e aziende	Enti strumentali partecipati	Società controllate	Società partecipate
Possesso maggioranza voti	X		X	
Possesso maggioranza voti anche tramite patti parasociali			X	
Nomina o revoca maggioranza dei componenti organi decisionali	X			
Esercizio maggioranza voti nelle sedute degli organi decisionali	X			
Obbligo di ripianare i disavanzi oltre la quota di partecipazione	X			
Esercizio di un'influenza dominante	X		X	
Totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali				X
Partecipazione non di controllo		X		

Gruppo e area di consolidamento

Quali sono i casi di esclusione dal consolidamento?



Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento **in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate**. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente **limitati** e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)

Non rientra nella casistica: **bilancio non ancora approvato**

Gruppo e area di consolidamento

Irrelevanza

La condizione si può manifestare quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo

Determinazione
quantitativa

È comunque una
facoltà

Per ciascuno dei seguenti
parametri:

- **totale attivo**
- **patrimonio netto**
- **totale ricavi caratteristici**

Patrimonio netto, rileva solo se positivo

Ricavi:

«La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i **componenti positivi di reddito** che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell’ente».... E per le regioni la voce A) è al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario

Gruppo e area di consolidamento

Irrelevanza

- totale attivo
- patrimonio netto (se positivo)
- totale ricavi caratteristici

Entità

< 10% (comuni)
< 5% (regioni)

dal 2018
< 3% (per singola entità)
< 10% (a livello complessivo)

- totale attivo
- patrimonio netto (se positivo)
- totale ricavi caratteristici

Ente territoriale

Fattispecie obbligatorie

- A decorrere dall'esercizio 2017 sono **considerati rilevanti** gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
- Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono **considerate irrilevanti**, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

Gruppo e area di consolidamento

Riassumendo

- Approccio fondato su due passaggi
- Appiattimento su tenore letterale della normativa
- Irrilevanza definita in modo rigido (...e poco coerente con la funzione assegnata al bilancio consolidato)
- Il principio contabile applicato è soggetto a continui cambiamenti (... senza alcun supporto da *post implementation review*)

... intanto l'Unione Europea

Gruppo e area di consolidamento


UE ---> Eurostat ---> IPSAS ---> EPSAS



... estendendo ancora di più il punto di osservazione

Gruppo e area di consolidamento

Approcci al consolidamento dei conti



Gruppo e area di consolidamento

Ancora ... un confronto sulle cause di esclusione

Cause di esclusione	OIC 17 e D.Lgs. 127/91	PCA 4/4	IPSAS 35	GASB
Irrilevanza	Valutata globalmente	Valutata individualmente e globalmente	N/A (*)	N/A (*)
Assenza delle informazioni necessarie al consolidamento	Presente	Presente	N/A	N/A
Limitazioni nell'esercizio del diritto di controllo	Presente	Non richiamata esplicitamente	Presente	Presente
Controllo temporaneo	Presente	Non richiamata esplicitamente	Vietato	N/A
Controllo da regolamentazione	N/A	N/A	Si, se esclusivo	N/A
Dipendenza economica	N/A	N/A	Si, se esclusivo	Obbligatoria l'inclusione
Attività dissimile	N/A	N/A	N/A	N/A

(*) Conceptual Framework: materiality

Gruppo e area di consolidamento

Infine ... i possibili impatti

	Estensione area consolidamento			Impatto quantitativo	
	<i>PCA 4/4</i>	<i>Test of Control</i>	<i>Financial Accountability</i>	<i>Test of Control</i>	<i>Financial Accountability</i>
Comune no. 1	X1	X1, X4, X6, X7	X1, X4, X5 X6, X7	Ricavi: +5.2% Costi servizi: +4.9% Costo personale: +5.5% Totale attivo: +1.5%	Stessi valori TC
Comune no. 2	Y1, Y2, Y7, Y9	Y1, Y2, Y9, Y10	Y1, Y2, Y4, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11	Per tutti: +1%	Stessi valori TC
Comune no. 3	Z1, Z5	Z4, Z6	Z1, Z3, Z6	Ricavi: +52.4% Costi servizi: +47.1% Costo personale: +99.6% Totale attivo: +11.9%	Stessi valori TC

Metodi di consolidamento

Consolidamento integrale

Metodo base

Utilizzato per:

- § Enti strumentali controllati
- § Società controllate

In presenza di un legame inferiore al 100%, emergono le interessenze delle minoranze

Consolidamento proporzionale

Utilizzato per:

- Enti strumentali partecipati
- Società partecipate

In presenza di un legame inferiore al 100%, non emergono le interessenze delle minoranze

Metodi di consolidamento - Integrale

Il metodo del consolidamento integrale consiste nella **sostituzione** del valore delle **partecipazioni** (iscritto nell'attivo dello S.P. dell'ente controllante) con il **totale delle attività e passività (patrimonio netto escluso)** dell'entità di riferimento **indipendentemente** dalla percentuale di partecipazione

La medesima operazione riguarda costi e ricavi, oneri e proventi



1. Ripresa integrale dei bilanci delle singole entità consolidate
2. Eliminazione delle partecipazioni contro la frazione di patrimonio netto
3. Determinazione e trattamento dell'eventuale differenza
4. Determinazione e iscrizione degli interessi di minoranza

Metodi di consolidamento - Integrale

In sede di applicazione del metodo del consolidamento integrale possono verificarsi **due situazioni**

CASO 1

VALORE DELLA
PARTECIPAZIONE

=

FRAZIONE DEL
PATRIMONIO NETTO

Non emerge alcuna differenza contabile

CASO 2

VALORE DELLA
PARTECIPAZIONE

#

FRAZIONE DEL
PATRIMONIO NETTO

Emerge una differenza contabile

Positiva

Valore partecipazione **superiore** al
corrispondente patrimonio netto


Negativa

Valore partecipazione **inferiore** al
corrispondente patrimonio netto

Metodi di consolidamento - Integrale

Come viene trattata la differenza di consolidamento?

Rinvio ai "Principi contabili OIC"



Imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo dell'entità inclusa nel consolidamento (ove possibile) secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta



L'imputazione non è **possibile** o è solo **parziale** e genera un residuo

Trattamento del residuo

Metodi di consolidamento - Integrale

Residuo positivo	Iscrizione nell'attivo nella voce Differenza da consolidamento	Avviamento
	Attribuzione a conto economico	Perdita economica
Residuo negativo	Iscrizione nel patrimonio netto nella voce «Riserva di consolidamento»	Riserva “emergente” in quanto il patrimonio netto è maggiore della partecipazione
	Iscrizione nelle passività nella voce «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»	Il minor valore deriva da una previsione di risultati economici non positivi o sfavorevoli

Metodi di consolidamento - Integrale

Data di riferimento

Il P.C.A. nulla dice in merito alla data di riferimento

L'unico riferimento che si ritrova nel principio contabile applicato è nel punto dedicato alle minoranze:

“le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione”.

Ne consegue che le differenze di consolidamento devono essere determinate alla **data di acquisto** della partecipazione ovvero sia **alla data in cui si è ottenuto il controllo** (se l'acquisizione avviene per fasi successive): la differenza emergente deve successivamente essere trattata fino alla data del primo consolidamento.

Necessità di valutare le modalità di acquisizione

Come ci si comporta quando l'entità è stata costituita dall'ente locale?

NB: la riserva consolidamento è diversa da riserva utili a nuovo

Metodi di consolidamento - Integrale

L'ente capogruppo partecipa al 100% nell'entità controllata. Si ipotizzi di allocare la differenza se positiva ad avviamento (ammortamento 10 anni), se negativa a riserva consolidamento.

Stato patrimoniale	Ente locale	Entità controllata
Immobilizzazioni	4.500	3.000
Partecipazione	900	-
Attivo circolante	900	600
Totale attività	6.300	3.600
Debiti	4.400	2.900
Capitale	1.500	400
Riserve	300	200
Reddito netto	100	100
Totale passività	6.300	3.600
Conto economico	Ente locale	Entità controllata
Ricavi	1.000	1.000
Costi operativi	- 750	- 800
Proventi finanziari	50	-
Oneri finanziari	- 60	- 50
Imposte	- 140	- 50
Reddito netto	100	100

Metodi di consolidamento - Integrale

Stato patrimoniale	Ente locale	Entità controllata	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Immobilizzazioni	4.500	3.000	7.500			7.500
Partecipazione	900	0	900		900	0
Attivo circolante	900	600	1.500			1.500
Totale attività	6.300	3.600	9.900			9.000
Debiti	4.400	1.900	6.300			6.300
Capitale	1.500	1.400	2.900	1.400		1.500
Riserve	300	200	500	200		300
Riserva consolidamento					700	700
Reddito netto	100	100	200			200
Totale passività	6.300	3.600	9.900			9.000
Conto economico	Ente locale	Entità controllata	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Ricavi	1.000	1.000	2.000			2.000
Costi operativi	-750	-800	-1.550			-1.550
Proventi finanziari	50	0	50			50
Oneri finanziari	-60	-50	-110			-110
Imposte	-140	-50	-190			-190
Reddito netto	100	100	200			200

Metodi di consolidamento - Integrale

Le minoranze

Condizioni

1. il metodo di consolidamento applicato è quello integrale
2. la partecipazione detenuta dall'ente capogruppo è inferiore al 100%.

Il valore del reddito e del patrimonio netto assegnato nel consolidato ai terzi è **effettuato sulla base dei valori contabili** del bilancio d'esercizio dell'entità controllata consolidata.

Ne consegue che le differenze di consolidamento, discusse in precedenza, non sono mai attribuibili alle minoranze.

Metodi di consolidamento - Integrale


Riprendendo i dati dell'esempio, si ipotizzi una quota di partecipazione del 90%.

Partecipazione	900
Capitale e riserve (capogruppo)	1.440
Riserva consolidamento	540
Capitale e riserve (terzi)	160

**Distinguere il
reddito netto in:**

Reddito netto capogruppo	180
Reddito netto terzi	20

Metodi di consolidamento - Integrale



Metodi di consolidamento – Proporzionale

Metodo di consolidamento previsto per le società partecipate e gli enti strumentali partecipati

Aggregazione A/P/C/R in
proporzione della quota
partecipativa

Eliminazione della
partecipazione contro la quota
parte di attività e passività
relativa alla quota di
partecipazione a

Non emergono gli interessi di
minoranza

- § Si devono effettuare tutte le operazioni di consolidamento
- § Esclusione della quota parte non controllata
- § Prima si consolida e poi si elimina l'infragruppo (per la quota di spettanza)

Metodi di consolidamento – Proporzionale

Riprendono i dati, si ipotizzi una quota di partecipazione del 30% con contestuale impiego del metodo proporzionale.

Stato patrimoniale	Ente locale	Entità controllata	Aggregato (30%)	Dare	Avere	Consolidato
Immobilizzazioni	4.500	3.000	5.400			5.400
Avviamento				420		420
Partecipazione	900	0	900		900	0
Attivo circolante	900	600	1.080			1.080
Totale attività	6.300	3.600	7.380			6.900
Debiti	4.400	1.900	4.970			4.970
Capitale	1.500	1.400	1.920	420		1.500
Riserve	300	200	360	60		300
Reddito netto	100	100	130			130
Totale passività	6.300	3.600	7.380			6.900
Conto economico	Ente locale	Entità controllata	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Ricavi	1.000	1.000	1.300			1.300
Costi operativi	-750	-800	-990			-990
Proventi finanziari	50	0	50			50
Oneri finanziari	-60	-50	-75			-75
Imposte	-140	-50	-155			-155
Reddito netto	100	100	130			130

La valutazione delle partecipazioni non consolidate

Criterio generale

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base del **criterio del costo** di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli

Esborso monetario sostenuto per acquistare o per sottoscrivere il capitale sociale/fondo di dotazione.

Nel costo d'acquisto possono essere compresi anche gli oneri accessori direttamente sostenuti in sede di acquisizione o sottoscrizione.

Il costo d'acquisto è rettificato, esclusivamente in diminuzione, per riflette le perdite di valore della partecipazione, che devono essere durevoli nel caso di iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.

La valutazione delle partecipazioni non consolidate

Partecipazioni in società e enti non consolidati

“Metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.

Riferimento: patrimonio netto o fondo dotazione

Per le modalità di iscrizione e valutazione: OIC (nuove versioni)

L’indisponibilità delle informazioni

Differente tempistica

Rendiconto individuale dell’ente

Bilancio consolidato

Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto

Confermato il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

La valutazione delle partecipazioni non consolidate

...in sintesi

Entità	Criterio del patrimonio netto	Criterio del costo
Partecipazioni in entità controllate e partecipate consolidate	Irrilevante in quanto oggetto di consolidamento	Irrilevante in quanto oggetto di consolidamento
Partecipazioni in entità controllate e partecipate (non consolidate) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	Privilegiato	Consentito in determinate circostanze
Altre partecipazioni, azionarie e non azionarie iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	Non consentito	Unico criterio valutativo
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Non consentito	Unico criterio valutativo

La valutazione delle partecipazioni non consolidate

Esempio

A partecipa B per il 35% ed ha iscritto il costo di acquisto della partecipazione a 700. Il PN di B è pari a 1.200. B evidenzia un utile di esercizio pari a 200. La differenza è attribuibile ad immobili, ammortizzati a quote costanti in 20 anni. Nell'anno successivo B distribuisce dividendi per 200 ed evidenzia una perdita pari a 100.

Quota partecipazione	35%
Patrimonio netto B	1200
Costo acquisto	700
Frazione patrimonio netto B	420
Plusvalore immobili	280
Ammortamento	14
Valore iniziale partecipazione	700
Utile esercizio T (200*35%)	70
Ammortamento immobili	-14
Valore finale partecipazione 31/12/T	756
Valore iniziale partecipazione 01/01/T+1	756
Dividendi T+1 (200*35%)	-70
Ammortamento plusvalore immobiliari	-14
Utile d'esercizio T+1 (-100*35%)	-35
Valore finale partecipazione 31/12/T+1	637

Rilevazione

Metodo integrale
(unico ammesso OIC 17)

Gestione cambiamento
criterio di valutazione